



Statuto dell'Associazione "URAFIKI CENTER KITENGELA - ODV"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una Associazione non riconosciuta di Volontariato avente la seguente denominazione: **"URAFIKI CENTER KITENGELA - ODV "**, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Trieste, in via Martiri della Libertà n. 7 CAP 34134, e con durata illimitata. A seguito dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, la denominazione sarà integrata con l'acronimo ETS nel seguente modo: **"URAFIKI CENTER KITENGELA – ODV-ETS"**.
2. Il trasferimento della sede legale e l'apertura di altre sedi operative non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti, entro i termini previsti.
3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici. L'attività dell'Associazione è improntata a principi di trasparenza e legalità.

Art. 2

Scopi e finalità

- 1) L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di favorire lo sviluppo di attività socio-assistenziali per il miglioramento della qualità della vita in ogni parte del mondo ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
- 2) Opera nel territorio della Repubblica Italiana ed in altri paesi del mondo, con particolare riguardo all'Africa.
- 3) I contenuti e la struttura dell'ODV sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'organizzazione.
- 4) L'ODV si ispira ai principi del DLGS 117/2017.

53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; **(lett. w)**

L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLGS 117/2017: secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri associati o dalle persone aderenti degli Enti Associati, in modo personale, spontaneo e gratuito.

3) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall' Ente del Terzo Settore - Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 DLGS 117/2017).

Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

4) L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 DLGS 117/2017.

5) L' ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore a quanto previsto al riguardo dalle leggi vigenti.



Art. 5 Soci

- 1) Ai sensi dell'art. 32 DLGS 117/2017 il numero dei soci è illimitato; in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche e le ODV che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. In ogni caso il numero degli ETS o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle ODV.
- 2) L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art.6.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione

- 1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dall'Organo di Amministrazione, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.
- 2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
- 3) Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
- 4) L'Organo di Amministrazione comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intransmissibile.
- 5) La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all' ODV
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto che può avvenire anche via e-mail.
- 6) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta dell'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- 7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
- 8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 9 Assemblea dei Soci

- 1) L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
- 2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
- 4) Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
- 6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando l'Organo di Amministrazione ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
- 7) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con almeno 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
- 8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 9) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- 11) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 11
Assemblea straordinaria dei Soci

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.
- 2) Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- 3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.



9) L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dall'Organo di Amministrazione.

10) L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni 4 (quattro mesi) e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 (tre) componenti.

11) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 (sette) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri dell'Organo di Amministrazione.

12) I verbali delle sedute dell'Organo di Amministrazione, redatti a cura di un verbalizzante e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri dell'Organo di Amministrazione. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 13 Presidente

1) Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione nel suo seno.

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione; sovrintende a tutte le attività dell'ODV ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede l'Organo di Amministrazione, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri dell'Organo di Amministrazione e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dall'Organo di Amministrazione alla prima riunione utile.

Art. 16
Il Collegio dei probiviri (eventuale)

- 1) Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più soci, e propone all'Organo di Amministrazione gli eventuali provvedimenti disciplinari.
- 2) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte dell'Organo di Amministrazione. I Probiviri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili fino a 2 volte consecutive.
- 3) Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
- 4) Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti dell'Organo di Amministrazione, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
- 5) Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 17
Il Presidente onorario (eventuale)

- 1) Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.
- 2) Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

Art. 18
Comitati Tecnici

- 1) Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, l'Organo di Amministrazione ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

